



**REG. (UE) N. 2024/453 DEL 5 FEBBRAIO 2024 – DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA
PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO PER COMPENSARE LE
PERDITE DI REDDITO SUBITE DALLE AZIENDE AVICOLE IN APPLICAZIONE ALLE
MISURE SANITARIE DI RESTRIZIONE CONSEGUENTE AI FOCOLAI DI INFLUENZA
AVIARIA NEL PERIODO TRA IL 1° GENNAIO 2022 E IL 30 APRILE 2022**



INDICE

1. Premessa	3
2. Beneficiari	3
3. Presentazione della domanda	4
4. Interventi ammessi e documentazione	5
5. Controlli di ammissibilità.....	7
6. Riduzioni e sanzioni	8
7. Liquidazione degli aiuti/verifica del plafond	8
8. Adempimenti relativi alla normativa antimafia	8
ALLEGATO A)	9
ALLEGATO B).....	10

Premessa

Con Decreto Ministeriale n. 256203 del 07/06/2024 sono disposte le modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453 del 05/02/2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il giorno successivo), al fine di compensare le perdite di reddito subite dai produttori italiani delle uova e del pollame a seguito dell'insorgere di n. 23 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5, rilevati e notificati, per i quali sono stati applicate misure veterinarie e di polizia sanitaria tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022.

L'importo totale dell'aiuto, cofinanziato al 50% tra U.E. ed Italia, ammonta ad € **93.341.580,00** ed è suddiviso per interventi, relative categorie merceologiche e quote massimali di finanziamento. Le risorse di cofinanziamento, pari ad € **46.670.790,00**, sono state richieste al Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE) con nota n. 62822 dell'08/02/2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

La Circolare di AGEA Coordinamento n. 46533 del 10/06/2024 definisce in maniera più dettagliata le modalità di presentazione delle domande, con l'indicazione dei documenti da allegare alla domanda atti a comprovare il danno per il quale viene richiesto l'indennizzo, le regole comuni per la verifica dell'ammissibilità e le tempistiche per la presentazione delle domande.

Le presenti disposizioni dettano le modalità e le procedure per la gestione delle domande di aiuto per gli interventi previsti dal Decreto Ministeriale n. 256203/2024, riferiti ai soggetti che presentano domanda all'AGREA quale organismo pagatore competente. Le disposizioni e la normativa in genere citate nel testo sono disponibili sul sito internet di AGREA: <https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/opendocument/normativa/search>, selezionando l'ambito: "Produzioni animali".

2. Beneficiari

Le misure eccezionali di sostegno al mercato avicolo italiano sono applicabili alle categorie merceologiche elencate all'art. 3, co. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453.

Inoltre, come disposto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 256203/2024, possono beneficiare delle compensazioni i seguenti soggetti:

- a) imprese produttrici di uova da cova;
- b) imprese produttrici di pulcini (incubatoi);
- c) imprese di allevamento di pollastre, di ovaiole e di pollame da carne delle specie previste e svezzatori;
- d) allevamenti da riproduzione;
- e) centri d'imballaggio di uova;
- f) mattatoi e trasformatori (se aziende di produzione primaria).

Dai sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative agevolate e quelli eventualmente percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Reg. (UE) n. 652/2014.

Si precisa che, in caso di rapporto di soccida, sia il soccidante che il soccidario possono presentare domanda di aiuto ai sensi del Reg. (UE) 2024/453, purché vertano su interventi distinti.

Il danno viene comunque riconosciuto solo a chi lo ha effettivamente subito e che può dimostrarlo con documenti giustificativi probanti.

Inoltre, l'art. 2, co. 2, del D.M. n. 256203/2024 stabilisce che i beneficiari di indennizzi provenienti da aiuti di stato, per i medesimi animali o prodotti, sono ammissibili alla presentazione delle domande ai sensi del Reg (UE) n. 2024/453, fatto salvo che gli importi erogabili a ciascun beneficiario sono eventualmente detratti degli aiuti già percepiti, per le stesse fattispecie di danno, ai sensi del Decreto del MASAF n. 216437 del 12/05/2022.

3. Presentazione della domanda

Possono presentare domanda di aiuto ad AGREA i soggetti in condizione di dimostrare, per mezzo di documentazione costituita da registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere l'epidemia, da influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2022 e il 30 aprile 2022, con residenza (per le ditte individuali) o sede legale (per le Società) in regione Emilia-Romagna e con fascicolo aziendale validato¹.

Le domande di aiuto, con indicati tutti gli elementi previsti dal Regolamento di esecuzione n. 2024/453 e della documentazione successivamente elencata, devono essere presentate **entro il termine del 12/07/2024** stabilito dalla Circolare AGEA Coordinamento n. 46533/2024.

AGREA provvederà; previa istruttoria, ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto **entro e non oltre il 30/09/2024**, come stabilito all'art. 2, co. 1, lett. c), del Regolamento di esecuzione n. 2024/453.

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del Sistema informativo AGREA (SIAG). È esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.

Ciascun soggetto richiedente presenta una sola domanda di aiuto. I soggetti abilitati alla compilazione delle domande sono:

- a) i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA. Possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;
- b) i singoli beneficiari (utenti internet) - limitatamente alle domande relative al proprio CUA. I soggetti interessati a tale modalità possono presentare la domanda accedendo al SIAG con le modalità elencate nell'apposita sezione del sito di AGREA (Accesso a Sop e a Siag per l'utente internet - Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (regione.emilia-romagna.it)).

a) Presentazione SIAG tramite il CAA

La domanda è presentata tramite un CAA convenzionato con AGREA da parte di produttori che rilasciano allo stesso apposito mandato.

In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata su SIAG dal CAA. L'incaricato del CAA, al momento della sottoscrizione della domanda da parte del beneficiario, provvede a identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento di identità e quindi procede alla protocollazione su SIAG.

Si precisa che tutti i documenti dovranno essere allegati in fase di compilazione della domanda.

b) presentazione della domanda SIAG da parte degli utenti internet

Gli utenti che non abbiano conferito mandato ad un CAA riconosciuto e convenzionato con AGREA possono presentare la domanda in modalità elettronica con protocollazione della domanda, firmata digitalmente, sul sistema di protocollo regionale completa di allegati dematerializzati.

¹ Ai sensi del regolamento del Consiglio Regionale "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna" n. 17 del 15 settembre 2003 e s.m.i., i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per l'ammasso privato devono essere preventivamente iscritti all'anagrafe della regione Emilia-Romagna (per maggiori dettagli si rimanda al link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/come-fare-per/anagrafe-delle-aziende-agricole/anagrafe-delle-aziende-agricole>) e costituire un fascicolo aziendale valido. La gestione all'anagrafe regionale avviene con le modalità previste dal citato regolamento ed è affidata ai Centri di Assistenza Agricola (CAA).

L'utente internet deve disporre di un certificato di firma digitale.

Una volta effettuata la compilazione della domanda su SIAG, il beneficiario dovrà:

- presentare tutti gli eventuali allegati in formato elettronico;
- firmare digitalmente il documento (la stampa della domanda in formato *.pdf*) prodotto dal sistema. Tale documento, dopo essere stato firmato digitalmente in modalità CADES (acquisendo, pertanto, il formato *.p7m*) o PADES, dovrà essere nuovamente caricato su SIAG, che provvederà automaticamente a protocollarlo sul sistema di protocollazione regionale. La data di protocollazione sarà quella considerata ai fini della presentazione.

Si precisa che tutti i documenti dovranno essere allegati in fase di compilazione della domanda.

Dopo la scadenza del periodo di presentazione della domanda di aiuto non sarà possibile correggere le domande, fatto salvo che nel corso dell'istruttoria si presenti la necessità di richiedere documenti integrativi o la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali e/o richiedere precisazioni e chiarimenti, se ritenuti necessari per il completamento dell'attività. In tal caso, sarà inviata alla ditta richiedente una richiesta di integrazioni, che il beneficiario dovrà produrre inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Qualora entro tale termine non pervengano le integrazioni richieste, la domanda sarà valutata solo in base a quanto presente nel fascicolo della stessa.

Le dichiarazioni integrative che dimostrino il danno devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

4. Interventi ammessi e documentazione

Si elencano gli interventi oggetto di sostegno riportati all'art. 3, co. 1, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453 (riferiti esclusivamente al periodo di vigenza delle misure restrittive nelle zone regolamentate) e la documentazione che i richiedenti devono allegare alla domanda presentata ad AGREA:

- **per tutti gli interventi:** una dichiarazione/relazione da cui si desume l'ubicazione dell'allevamento e si riporta il riferimento normativo (decreto, ordinanza, ecc.) che stabilisce l'entrata in vigore e il termine delle misure restrittive a seguito dei provvedimenti sanitari. In alternativa, copia del provvedimento (decreto/ordinanza/ecc.) da cui si desumono la "zona regolamentata" e il periodo di applicazione delle misure sanitarie. Ogni altra documentazione atta a comprovare la presenza di restrizioni per l'allevamento per cui si richiede l'indennizzo e, contestualmente, l'assenza di concessione delle deroghe previste dai dispositivi del Ministero della Sanità. In caso di soccida, presentare dichiarazione di rinuncia all'indennizzo dell'altro contraente;
- **perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate - mancato accasamento, vuoto sanitario (intervento a), art. 3, Reg. (UE) n. 2024/453:** copia del registro di allevamento, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito;

Con riferimento alla richiesta di indennizzo non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico, come stabilito dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 26/08/2005 ("*Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile*" e s.m.i.). Inoltre, come già stabilito dal MIPAAF con nota n. 4004 del 03/07/2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento si precisa che i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell'ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure dell'avviaria,

l'indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario. Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i sette giorni della settimana e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana;

- **animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente** (*intervento b*), *art. 3 Reg. (UE) n. 2024/453*): copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia l'uscita anticipata di animali, e ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito;
- **prolungamento della durata di allevamento e ingrasso dovuto al divieto di trasferimento** (*intervento c*), *art. 3 Reg. (UE) n. 2024/453*): copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento di allevamento, con indicazione dei capannoni interessati e ogni documento utile a dimostrare il danno subito. Eventualmente, copia del contratto di natura commerciale concernente la fornitura di animali;
- **per la perdita di valore di animali e di prodotti nelle zone regolamentate** (*intervento d*), *art. 3 Reg. (UE) n. 2024/453*):
 - per la distruzione di uova da cova: copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento e copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del Reg. (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova distrutte non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio per divieti alla movimentazione, occorre allegare copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento, copia del registro di allevamento e copia del registro di produzione delle uova da cova;
 - per l'eliminazione/abbattimento del pollame nelle zone regolamentate: copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del Reg. (CE) n. 617/2008, e ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito;
 - per la trasformazione di uova in ovoprodotti: copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna di uova da consumo o da cova presso il centro di sgusciatura o di disidratazione, e copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del Reg. (CE) n. 617/2008, nonché ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Nel caso in cui le uova da cova non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio per divieti alla movimentazione, occorre allegare copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro di allevamento.

Precisazione riguardo il periodo di vigenza delle misure sanitarie di restrizioni le movimentazioni di uova e capi, cosiddetto fermo obbligatorio.

Il giorno di inizio fermo obbligatorio corrisponde alla data di inizio dell'applicazione dei provvedimenti di istituzione delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni che impongano ai soggetti interessati le restrizioni alla movimentazione degli animali e/o uova.

Il giorno di fine fermo obbligatorio coincide con il giorno precedente all'accasamento.

I giorni di fermo obbligatorio in domanda vanno espressi in giorni.

In caso di mancata ripresa della produzione per chiusura dell'attività, dopo il termine delle misure sanitarie, non sarà riconosciuto nessun indennizzo.

In riferimento all'intervento di cui alla precedente lett. a) (mancato accasamento), per la quantificazione dei capi ammissibili al premio si terrà conto del numero di medio dei capi allevati nei cicli precedenti al netto della mortalità, sulla base di regole comuni stabilite a livello nazionale.

5. Controlli di ammissibilità

Secondo quanto disposto dall'art. 4, del Reg. (UE) n. 2024/453, gli Organismi Pagatori procedono a controlli amministrativi e fisici a norma degli artt. 59 e 60 del Reg. (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al riguardo, le verifiche in loco sono effettuate su un campione di almeno il 5% delle istanze presentate dai richiedenti.

AGREA effettua le verifiche amministrative sulla totalità delle domande, al fine di verificare la corrispondenza della domanda alle condizioni di ammissibilità e la completezza della documentazione presentata, la congruità degli aiuti richiesti e, successivamente, di determinare l'importo del sostegno da erogare.

I controlli **atti a evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari**, come previsto dalla regolamentazione UE, riguardano:

- **assicurazioni:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453.

Le domande sono presentate con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati *ex art.* 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese stabilite con l'Ufficio Gestione del Rischio presso l'Organismo Pagatore AGEA;

- **aiuti di Stato:** rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenta per lo stesso danno il contributo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453.

Le domande sono presentate con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli aiuti di Stato; inoltre, gli Organismi Pagatori che hanno già erogato aiuti di Stato per i danni indiretti relativi al periodo dal 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 a sostegno delle aziende avicole italiane attiveranno le verifiche con i dati a propria disposizione atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento;

- **sanità:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al Reg. (UE) n. 2021/690 per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453.

Le domande sono presentate con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al Reg. (UE) n. 2021/690 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute. In ogni caso, gli Organismi Pagatori competenti avvieranno le verifiche atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento per il tramite delle Regioni dell'area di propria competenza.

A conclusione dell'istruttoria della domanda, in caso di eventuale riduzione del numero di capi e/o uova e/o quantità dichiarati in domanda, sarà comunicata la motivazione che ha portato alla riduzione e le quantità ammesse all'aiuto.

Il Settore Tecnico e di Autorizzazione di AGREA può procedere in qualsiasi momento, anche dopo il pagamento della domanda, a controlli *in loco* per la verifica dei documenti contabili, dei registri di carico e scarico ufficiali o di ogni altro elemento utile ad accertare la veridicità di quanto richiesto in domanda. Tali controlli integrano i controlli amministrativi e sono tesi a verificare, ad esempio, che la documentazione allegata sia presente in originale e/o registrata nei libri contabili, nonché ogni altro elemento che non si sia potuto verificare attraverso i controlli amministrativi.

6. Riduzioni e sanzioni

Nel caso in cui dai controlli amministrativi o *in loco* emergano delle differenze con il richiesto, si procederà secondo le seguenti modalità:

- se l'accertato è superiore al dichiarato: l'indennizzo concesso è pari al dichiarato;
- se l'accertato è inferiore al dichiarato: l'indennizzo concesso è pari all'accertato.

Qualora si accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese in domanda nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà (fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000), AGREA pronuncerà la decadenza dell'aiuto.

In caso di indebiti percepimenti dovuti ad affermazioni non veritiere sono applicate le sanzioni amministrative e penali previste dalla L. n. 898/1986 e s.m.i.

7. Liquidazione degli aiuti/verifica del plafond

AGEA Coordinamento verifica il rispetto dei massimali stabiliti dal Reg. (UE) n. 2024/453 e, in caso di superamento di tali limiti stabiliti, determina la riduzione da applicare per tipologia di intervento.

Sulla base della comunicazione di AGEA Coordinamento, AGREA procede alla liquidazione degli aiuti richiesti nelle domande ammissibili **entro il 30/09/2024**.

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453 stabilisce (art. 3, co. 2) che, laddove il numero di animali o di uova ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di capi o uova di cui alle voci dell'art. 3, punto 1 del medesimo Regolamento, le spese ammissibili possono essere adeguate per voce ed eccedere l'ammontare derivante dall'applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 20% del livello massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.

8. Adempimenti relativi alla normativa antimafia

Per la verifica del rispetto della normativa in materia di antimafia si rimanda a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia).

In particolare, si richiama a titolo informativo quanto previsto dall'art. 83, co. 3, lett. e): **per le aziende che non detengono terreni**, e che siano beneficiarie di erogazioni PAC e nazionali, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è **150.000 euro**; invece, per le aziende che **detengono terreni** si procede come segue:

- **per importi superiori a 25.000 euro** (soglia introdotta dalla L. n. 233/2021), nel caso di erogazione di fondi europei si richiede l'**informazione antimafia**;
- **applicazione della soglia di euro 5.000** (introdotta dalla L. n. 233/2021) per l'erogazione di fondi statali, e richiesta della **comunicazione antimafia**.

Si precisa che le erogazioni degli aiuti previsti dal D.M. n. 256203/2024 sono fondi cofinanziati dall'Unione europea.

ALLEGATO A)

Fac-simile Dichiarazione liberatoria in caso di Soccida

Il/La sottoscritto/a _____, titolare/legale rappresentante della ditta _____ CUAА _____, con sede legale in _____ Comune di _____ prov. _____ in qualità di _____ (1), in rapporto di soccida con la ditta _____ CUAА _____, con sede legale in _____ Comune di _____ prov. _____,

consapevole che la presente dichiarazione, relativamente ai dati di propria competenza, è rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti, e comportano la decadenza da quanto richiesto ed eventualmente conseguito (come previsto dai successivi gli artt. 75 e 76)

dichiara

- di essere a conoscenza che la ditta _____ controparte nel contratto di soccida, ha presentato domanda di sostegno ai sensi del Reg (UE) n. 2024/453 per i seguenti interventi:

intervento _____ codice allevamento _____

- di acconsentire con ampia liberatoria affinché la ditta sopra citata possa presentare domanda di sostegno e di rinunciare a richiedere il sostegno per i medesimi interventi.

DATA _____

FIRMA _____

Allega fotocopia dei documenti di riconoscimento in corso di validità ai sensi del combinato disposto dagli artt. 21 e 38 del D.P.R. n. 445/2000.

(1) Soccidario o Soccidante

ALLEGATO B)

Fac-simile Dichiarazione delle perdite economiche conseguenti all'applicazione di misure sanitarie per contenimento della diffusione dell'epidemia di Influenza aviaria H5.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il
____/____/____, in qualità di _____ della ditta
_____ CUA (C.F.) _____, che svolge l'attività di
_____, a seguito dell'applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute:

nel/i provvedimento/i: ¹	n.	del

che ha/hanno imposto misure sanitarie restrittive conseguenti ai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, verificatesi nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022

nel Comune di	prov.

consapevole che la presente dichiarazione, relativamente ai dati di propria competenza, è rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti, e comportano la decadenza da quanto richiesto ed eventualmente conseguito (come previsto dai successivi gli artt. 75 e 76)

dichiara

ad integrazione di quanto riportato in domanda, di aver subito le seguenti perdite economiche:

Codice Allevamento	Rif. Capannone	Specie	Soccida (S/N)*	dal	al	n. capi/uova/kg

* In caso di soccida allegare dichiarazione di rinuncia all'indennizzo dell'altro contraente.

DATA _____

FIRMA _____